



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF050

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 12

OGGETTO	SPESOMETRO PER L'ANNO 2016 - INVIO DI APRILE 2017
RIFERIMENTI	PROVV. N. 94908/2013; ART. 21, D.L. 78/2010; D.L. 193/2016
CIRCOLARE DEL	17/03/2017

Sintesi: entro il prossimo 10/04/2017 (soggetti mensili) o 20/04/2017 (soggetti trimestrali) va effettuato l'invio telematico dello "spesometro" relativo alle operazioni attive/passive del 2016, utilizzando il "Modello Polivalente".

Si tratta dell'ultimo invio effettuato su base annuale, secondo le regole applicate anche in passato (dal 2017 l'adempimento diventerà trimestrale, con regole di compilazione ancora in via di definizione).

Per quanto attiene dettaglianti e soggetti assimilati, ad oggi non risulta applicabile la semplificazione disposta per il 2015 (esonero per fatture di importo non superiore ad € 3.000 netto Iva); è tuttavia possibile che sia reintrodotta con un provvedimento "dell'ultima ora", come avvenuto in passato.

Entro il **prossimo 10/04/2017** (soggetti con periodicità **mensile** nel 2016) e **20/04/2017** (periodicità **trimestrale**) scade il termine per l'invio:

- della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cd "spesometro") **relative al 2016**
- della comunicazione delle operazioni del 2016 di importo non superiore a € 15.000, incassate in contanti, nei confronti di **turisti extra-UE**.

SPESOMETRO - DISPOSIZIONI GENERALI

L'art. 21 DL 78/2010 (mod. da DL 98/2011, DL 16/2012, DL 179/2012 e L. 208/2015)

- ha disposto l'obbligo per i soggetti passivi IVA di comunicare tutte le operazioni attive/passive rilevanti ai fini IVA
- **per quelle attive**, tuttavia, si applicano le seguenti condizioni:
 - **a prescindere dall'importo**: se **soggette all'obbligo di emissione della fattura**
 - **di importo > € 3.600 (al lordo di Iva)**: se **non soggette all'obbligo di emissione di fattura** (in quanto documentate con scontrino o ricevuta).

Il Provv. 2/08/2013 ha poi approvato il modello per effettuare detta comunicazione, con le relative specifiche tecniche e istruzioni (cd. "modello polivalente"), nel quale vanno **incluse anche**:

SAN MARINO	gli acquisti di beni effettuati presso operatori economici di San Marino con pagamento dell'IVA mediante autofattura (art. 16 lett. c) DM 24/12/93)
TURISTI EXTRAUE	le operazioni in contanti legate al turismo , effettuate nei confronti di persone fisiche di cittadinanza extraUE (non residenti in Italia) da parte di dettaglianti/soggetti equiparati e delle agenzie di viaggio, di importo \geq € 1.000 e \leq € 15.000.


OPERATORI DEL SETTORE DI LEASING O NOLEGGIO: per i contratti di leasing e noleggio:

- **prestatore** (società di leasing/ noleggio): in relazione all'obbligo di comunicare i dati dei contratti di leasing/ noleggio, tali soggetti possono optare per:
 - l'invio della specifica comunicazione (entro il 30/06/2017) secondo le specifiche del Provv. 21/11/2011; in tal caso l'esonero di indicazione degli stessi dati nello spesometro (compilato solo per le altre operazioni)
 - la evidenziazione specifica dei dati dei contratti di leasing/noleggio nell'ambito dello spesometro
- **utilizzatore**: permane l'ordinario obbligo di comunicazione per lo Spesometro.

AMBITO SOGGETTIVO

In generale, sono tenuti alla comunicazione tutti i **soggetti passivi IVA** (imprese e professionisti, in contabilità ordinaria o semplificata) che hanno effettuato **operazioni rilevanti ai fini IVA**.

In particolare sono obbligati anche i seguenti soggetti:

- **enti non commerciali**, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali/agricole (art. 4 DPR 633/72)
-  **Acquisti "promiscui"**: per gli acquisti destinati sia all'attività istituzionale che commerciale/agricola, è ammesso comunicare l'intero importo della fattura se risulta difficile distinguere i diversi importi
- **Regime forfettario L. 398/91**: sono obbligati a comunicare le operazioni attive e passive rientranti nell'attività commerciale, ancorché non soggette a registrazione (FAQ Entrate del 23/01/2014)
- **imprese agricole in regime di esonero** ex art. 34 DPR 633/72 (cioè quelle che nell'anno 2015 hanno realizzato un volume d'affari \leq € 7.000 e costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli)
- **curatori fallimentari/commissari liquidatori**, per conto della società fallita/in liquidazione coatta
- **soggetti che effettuano operazioni esenti ed hanno optato** per l'art. 36-bis DPR 633/72 (cd. "dispensa degli adempimenti IVA")
- **soggetti non residenti con stabile organizzazione** in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale o con identificazione diretta.

NEW

NOVITA' - ENTI PUBBLICI: per l'anno 2016 risultano attualmente **tenute alla comunicazione**:

- ➔ **tutte le Amministrazioni pubbliche** (Stato/Regioni/Province/Comuni e altri enti di diritto pubblico)
- ➔ con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA **non documentate da fattura elettronica**.

Si noti che, a differenza degli enti non commerciali, per gli enti pubblici non è disposto l'esonero in relazione alle operazioni effettuate/ricevute dell'ambito delle attività istituzionali.

Per gli anni 2014 e 2015 era stato disposto l'esonero (Prov. del 31/03/2015 e del 6/04/2016), giustificato dall'entrata a regime della fattura elettronica e nell'introduzione dello split payment.

E' tuttavia possibile che, in un'ottica di semplificazione, tale esonero venga disposto anche per il 2016.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono **esonerati** dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA:

- a) **contribuenti minimi** (art. 27 DL 98/2011)



DECADENZA DAL REGIME DEI MINIMI E DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI INVIO:

- l'obbligo torna sussistere nel caso in cui nel 2016 si sia verificata la **decadenza dal regime** per il superamento del limite di € 45.000 di ricavi/compensi (nel caso di "fuoriuscita" per l'insorgenza nel 2016 di altre cause ostative – acquisto di partecipazioni trasparenti, ecc. - l'obbligo decorrerà solo dal 2017)
- la comunicazione riguarda le sole operazioni effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti previsti per l'applicazione del regime (CM 24/2011).

- b) **contribuenti forfetari** (L. 190/2014)

- c) **soggetti che, dal 1/01/2015, hanno esercitato l'opzione per l'invio telematico giornaliero**:

- di tutte le fatture, emesse e ricevute (art. 50-bis DL 69/2013)
- dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni non soggette a fatturazione.



FATTURE ELETTRONICHE - DUBBIO: si consiglia di comunicare le fatture elettroniche emesse verso la P.A. (l'esonero è, infatti, previsto per i enti pubblici che le ricevono o le emettono).

OPERAZIONI STRAORDINARIE E ALTRE TRASFORMAZIONI

In presenza di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (es.: conferimento, fusione/scissione) avvenute nel 2016, la comunicazione va effettuata:

OPERAZIONE	ADEMPIMENTI
con estinzione del dante causa	<p>dal soggetto subentrante. Nella comunicazione vanno riportati anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto.</p> <p>Se l'operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale soggettiva ha luogo prima della scadenza della comunicazione, il subentrante comunica le operazioni del soggetto estinto relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ annualità precedente: utilizzando una comunicazione distinta rispetto alla propria ▪ annualità in corso: utilizzando un'unica comunicazione riepilogativa.
senza estinzione	da tutti i soggetti coinvolti , relativamente alle operazioni da ciascuno effettuate

OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Come detto in premessa, la comunicazione in esame riguarda le operazioni per le quali:

- **è stata emessa fattura: indipendentemente** dal relativo **ammontare**
- **non è stata emessa fattura:** di ammontare \geq **€ 3.600** (al lordo di IVA).

DETTAGLIANTI ED EMISSIONE DI FATTURA: il Prov. n. 94908/2013 ha disposto per le operazioni non soggette all'obbligo di emissione della fattura che:

- ⇒ **il limite di € 3.600** (lordo IVA) **non opera** nel caso in cui il dettagliante/assimilato abbia **comunque emesso la fattura** (sia perché **richiesta in via facoltativa dal cliente** in luogo di scontrino/ricevuta fiscale, sia in adempimento dell'obbligo ex art. 22 c. 3 Dpr 633/72 nel caso di **imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa**).

RICHIESTA DI FATTURA: la soglia di € 3.600 trova, invece, applicazione nel caso di emissione di scontrino/ricevuta fiscale nei confronti di *"imprenditori e i professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo"* (CM 24/2011).

⇒ non rilevando se la fattura:

- viene emessa:
 - in **reverse charge** (installazione di impianti/completamente di edifici, subappalti edili, ecc.)
 - o verso P.A. in applicazione dello **split payment** (art. 17-ter DPR 633/72)
- viene annotata nel registro dei corrispettivi (v. oltre).

COMMERCianti AL MINUTO E AGENZIE DI VIAGGIO

In passato:

- i commercianti al minuto e soggetti assimilati (ex art. 22 DPR 633/72: alberghi, ristoranti, ecc.)
- le agenzie di viaggio (art. 74-ter DPR 633/72)

sono stati destinatari di particolari esenzioni dall'obbligo di comunicazione.

ATTENZIONE - Limitatamente agli anni 2014 e 2015, i Prov. n. 44922/2015 e n. 49798/2016:

- hanno escluso dall'obbligo di comunicazione le **operazioni attive** (fatture emesse)
- di **importo unitario non superiore a € 3.000 al netto dell'IVA** (per le agenzie viaggi di importo unitario non superiore a € 3.600 lordo Iva)
- a prescindere dall'annotazione nel registro dei corrispettivi o delle vendite.


Per l'anno 2016 non è attualmente previsto alcun esonero (salvo futura reintroduzione di tali agevolazioni, che in passato è sempre intervenuta in prossimità della scadenza dell'adempimento).



Registrazione delle fatture: i dettaglianti devono annotare le fatture eventualmente emesse:

- se dotati di registro delle vendite: nel **registro delle vendite** (RM n. 363527 del 22/09/1976).
- se privi del registro delle vendite: nel **registro dei corrispettivi** (art. 24 co. 2 DPR 633/72)

In quest'ultimo caso, la procedura contabile, pur riportando il totale delle fatture nell'ambito del totale giornaliero dei corrispettivi (con separata annotazione del numero delle fatture ivi incluse), deve richiedere tutti i dati previsti per l'indicazione nello spesometro, indipendentemente dall'importo della fattura.



FATTURE DI IMPORTO < €. 300 E DOCUMENTO RIEPILOGATIVO

Il DPR 695/96, con riferimento alle fatture di importo ≤ €. 300 (si ritiene al netto dell'Iva), consente al contribuente di produrre un **documento riepilogativo** riportante:

- i numeri delle fatture cui si riferisce
- l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni
- l'ammontare dell'imposta distinta secondo l'aliquota applicata.

In tal caso, l'annotazione del documento nei registri Iva:

- non avviene per singola operazione
- ma in modo complessivo con registrazione diretta del documento riepilogativo e **come tale va riportato nello spesometro** (senza dunque alcun dettaglio dei singoli clienti o fornitori).

NEW

NOVITA' DAL 2017: si ricorda che per le operazioni effettuate a partire dall'anno 2017 (dunque, in relazione al nuovo spesometro "trimestrale"), in ragione delle modifiche normative disposte dal D.L. 193/2016

- si rende obbligatorio comunicare i dati di ogni singola fattura inclusa nel documento riepilogativo
 - a prescindere di annotazione nei registri Iva
- vanificando, di fatto, l'agevolazione introdotta dal Dpr 695/1996.

CARENZA DEL PRESUPPOSTO TERRITORIALE

A decorrere dal 2013 (ai sensi della L. 228/2012), le operazioni **non soggette ad IVA per mancanza del presupposto territoriale** ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72 per le quali è stata emessa fattura (art. 21 co. 6-bis DPR 633/72), **concorrono alla formazione del volume d'affari**.

Tra tali operazioni rientrano le fatture emesse senza IVA nei confronti di:

- **soggetti passivi UE:** escluse da spesometro perché **già comunicate tramite i mod. Intra**
- **soggetti extra-UE:** si ritengono **anch'esse escluse da spesometro**.

Nota: la CM 24/2011 ne ha sostenuto **l'esclusione**, ritenendo che "oggetto della comunicazione sono le operazioni rilevanti ai fini IVA, ossia le operazioni per le quali coesistono tutti i requisiti essenziali di cui all'articolo 1 del DPR 633/72, essendo "da considerare operazioni non rilevanti ai fini dell'IVA quelle fuori campo di applicazione dell'IVA perché manca uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, **territoriale**)".



CM 24/2011 p.to 3.1: "non devono essere comprese nella comunicazione le operazioni che, sotto il profilo territoriale non risultino rilevanti in Italia. Si pensi, ad esempio, al caso di un professionista italiano che effettui una prestazione in favore di un'impresa francese: l'operazione si considererà effettuata in Francia e, quindi, non essendo assoggettata ad imposizione in Italia, non dovrà essere comunicata". Pertanto le operazioni carenti di uno dei presupposti Iva e cioè soggettivo, oggettivo e territoriale, essendo non rilevanti ai fini Iva in Italia, sarebbe escluse dalla comunicazione

Tuttavia, le **FAQ del 10/11/2013 emanate all'Agenzia delle Entrate a commento del Quadro FN** (operazioni attive) affermano l'indicazione nel suddetto quadro delle operazioni attive effettuate con soggetti non residenti, ad esclusione delle esportazioni e operazioni intracomunitarie indicate nei Modelli Intrastat. Stesso obbligo di indicazione sussiste anche per le operazioni non documentate da fattura realizzate in Italia con soggetti non residenti sia UE che EXTRA-UE.

OPERAZIONI GIÀ CONOSCIUTE DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

L'esclusione dalla comunicazione in esame resta per le operazioni già comunicate o comunque note all'Agenzia delle Entrate e in particolare quelle:

- ➔ che costituiscono **già oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria** ai sensi dell'art. 7 DPR 605/1973 (utenze energia elettrica/acqua/gas, telefonia mobile/fissa, cessioni immobiliari, ecc.)
- ➔ di **importo \geq € 3.600**, effettuate nei confronti di privati, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto **mediante carte di credito, prepagate o bancomat** (DL 78/210 art. 21 c. 1-bis, introdotto dall'art. 7 del D.L. 70/2011)
- ➔ poste in essere nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori definiti "**black list**", in quanto oggetto di comunicazione separata nel quadro BL (**si rinvia alla riflessione esposta nel paragrafo apposito**)
- ➔ relative **passaggi interni** di beni tra attività separate di cui all'art. 36 c. 5 del DPR 633/72
- ➔ **finanziarie esenti IVA** (art.10 DPR 633/72), in quanto già comunicate all'Anagrafe tributaria.

I soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti (art.36-bis, DPR 633/72) devono presentare lo spesometro relativamente alle operazioni diverse da quelle finanziarie

OPERAZIONI EXTRA UE – ESCLUSIONI	
IMPORTAZIONI	Le importazioni sono escluse dall'obbligo, in quanto i relativi dati sono acquisiti dall'Amministrazione tramite le bollette doganali.
ESPORTAZIONI	<p>Sono escluse dalla comunicazione in esame le esportazioni "dirette" ex art. 8, c. 1, lett. a) e b), DPR 633/72, in quanto i relativi dati sono acquisiti dall'Amministrazione tramite le bollette doganali.</p> <p>Nello spesometro vanno, invece, indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le cessioni (anche tramite commissionari) ex art. 8, c.1, lett.c), ossia le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali; - le triangolari UE (DL 331/93), in quanto operazioni interne assimilate alle esportazioni solo ai fini della non imponibilità IVA.
NOTE DI VARIAZIONE	Le note di variazione relative ad operazioni con l'estero non vanno incluse nello spesometro sia in caso di compilazione in forma analitica (non è prevista l'indicazione di valori di segno negativo) che aggregata (ancorché il quadro BL preveda il campo "Note di variazione", lo stesso va compilato solo per la comunicazione "black list").

OPERAZIONI EXTRA UE – ESCLUSIONI

Le operazioni intra-UE **non vanno incluse nello spesometro** in quanto **“sono già acquisite mediante i modelli INTRA”**. Sul punto, si rammenta che vanno comunicate tramite i modelli Intra:

- le cessioni di beni intra-UE e le prestazioni di servizi diverse da quelle ex artt. 7-quater e 7-quinquies
- gli acquisti di beni intra-UE e le prestazioni di servizi cd. “generiche” (ex art. 7-ter)

OPERAZIONI PAGATE CON POS > €. 3.600

Secondo l'art. 7 DL 70/2011 **sono escluse dall'obbligo di comunicazione** le operazioni effettuate:

- nei confronti di contribuenti **non soggetti passivi IVA**
- **di importo ≥ €. 3.600**
- se il pagamento è avvenuto mediante **bancomat o carte di credito/prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, DPR 605/73.



Emissione di fattura o ricevuta fiscale/scontrino: ai fini dell'esonero:

- il Provv. 94908/2013 lo subordina al fatto che l'operazione **non sia documentata da fattura**
- condizione che non risulta, tuttavia, richiamata nelle istruzioni del mod. polivalente.

Posto che l'operatore finanziario comunica in ogni caso l'operazione, si ritiene non rilevi tale aspetto.

PRESTAZIONI SANITARIE INVIATE TRAMITE IL SISTEMA TESSERA SANITARIA

In relazione ai soggetti che hanno **trasmesso i dati al “Sistema Tessera Sanitaria”** (art. 3 DLgs. 175/2014)

- la legge di stabilità 2016 (art. 1 c. 953 L. 208/2015) ha previsto, in via sperimentale **per il 2016, l'esonero di comunicare le operazioni già inviate** al sistema TS.



N.B.: l'esonero:

- non riguarda l'intera posizione del soggetto che ha effettuato l'invio
- ma la sola trasmissione dei dati sanitari. Il testo normativo, infatti, dispone che, per l'anno 2016, l'obbligo di comunicare le operazioni Iva è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al STS.

CASI PARTICOLARI

Le istruzioni al modello polivalente hanno fornito chiarimenti su alcune casistiche particolari:

Contabilità separata	Se il contribuente esercita 2 attività in contabilità separata (art.36, DPR 633/72) la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata compilando un dettaglio unico , al netto di eventuali voci fuori campo IVA
Autotrasportatori	Per gli autotrasportatori iscritti al relativo albo (che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione, ex art. 74 DPR 633/72), l'obbligo di indicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate (le fatture del IV trimestre 2015 vanno indicate nella comunicazione del 2016)
Fatture ricevute da minimi	L'operazione effettuata da un minimo , pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA , ed è pertanto da comprendere nella comunicazione .
Regime Iva del margine	Le cessioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati (DL 41/95): <ul style="list-style-type: none"> ▪ non documentate da fattura: non vanno comunicate se effettuate da privati ▪ documentate da fattura: vanno comunicate per qualsiasi importo, dovendosi procedere a indicare l'intero corrispettivo di vendita (CM 25/2012)

Spedizioni internazionali	I servizi legati ad operazioni di importazione ed esportazione non imponibili art. 9 Dpr 633/72 (<u>es.</u> : servizi di spedizione e trasporto) sono <ul style="list-style-type: none"> - da comunicare <u>al netto</u> dei diritti doganali (dazi) e di altri importi esclusi da Iva - esclusi se effettuati/ricevuti in ambito UE (già acquisite con l'INTRA)
Schede carburante	I soggetti che effettuano acquisti di carburante <u>esclusivamente</u> con carte di credito, bancomat o prepagate (art. 7 DL 70/2011): <ul style="list-style-type: none"> ▪ non sono obbligati alla di tenuta della scheda carburante ▪ restando esclusi dallo spesometro (gli acquisti saranno acquisiti attraverso la comunicazione degli operatori finanziari). Tuttavia, nei casi in cui permane la tenuta delle schede carburante è prevista la possibilità di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.
Cessioni gratuite autofattura	Le cessioni gratuite di beni oggetto di auto-fatturazione: <ul style="list-style-type: none"> - rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente - sono da comunicare con l'indicazione della partita IVA del cedente.
Fatture cointestate	Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari per la quota di propria spettanza
Passaggi di beni	Non vanno indicate nella comunicazione le operazioni aventi per oggetto i passaggi interni di beni tra attività separate
Vendite per corrispondenza	Vanno comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni e pertanto: <ul style="list-style-type: none"> - per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura - occorre comunicare la vendita indipendentemente dall'importo. In caso di operazioni per le quali non viene emessa fattura, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei 3600 euro al lordo dell'Iva.
Leasing e noleggio	Al fine di evitare duplicazioni di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio: <ul style="list-style-type: none"> - è disposto l'esonero da comunicazione se effettuano la specifica comunicazione ex Provvedimento del 21/11/2011 (alternativa allo spesometro) - per gli utilizzatori dei beni in leasing/noleggio permane l'obbligo di comunicazione con lo Spesometro
VIDEOPOKER	Sono esclusi da comunicazione le operazioni di raccolta delle giocate tramite apparecchi del gioco lecito (slot-machine e VLT) <ul style="list-style-type: none"> - dovuti al gestore degli apparecchi di intrattenimento (cd. "noleggiatore") - dovuti da quest'ultimo al pubblico esercizio in cui sono collocati gli apparecchi in quanto già comunicati all'anagrafe tributaria dei concessionari della rete telematica (Nota 31/01/2014)
Corrispettivi SNAI	Dovrebbe trovare applicazione la medesima esclusione di cui ai Videopoker (considerata la trasmissione effettuata dalla SNAI)
Distinte riepilogative ASL	Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell'incasso delle distinte riepilogative ASL.

OPERAZIONI IN CONTANTI RELATIVE AL TURISMO

In deroga al divieto di utilizzo del contante per operazioni tra privati di importo \geq €1.000 il D.L. 16/2012 consente il superamento del limite fino ad €15.000 per le operazioni:

- ➔ effettuate da commercianti al minuto ed equiparati e da agenzie di viaggio
- ➔ nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi UE/SEE, che abbiano residenza fuori dall'Italia.

CONDIZIONI: per fruire della deroga il cedente/prestatore provvede ai seguenti adempimenti:

a)	all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisce : <ul style="list-style-type: none"> ▪ fotocopia del passaporto del cessionario o del committente ▪ apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47, DPR 445/00), attestante che lo stesso non è cittadino italiano né cittadino di uno degli Stati della UE ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato
b)	nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versa il denaro contante incassato in un c/c intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione effettuata alle Entrate.

Le operazioni in contanti legate al turismo sono rilevate nel **quadro TU** del modello polivalente.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO

MODALITÀ PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Le comunicazioni in esame devono essere inviate, in via telematica:

- **“direttamente”**, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline
- tramite intermediari abilitati (es. Commercialisti, Consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

In particolare, gli intermediari sono obbligati a trasmettere, in via telematica, le comunicazioni:

- predisposte per conto del soggetto passivo
- predisposte dal soggetto passivo, per le quali hanno assunto l'impegno alla trasmissione.



Nota: in generale, valgono le ordinarie disposizioni previste per gli invii telematici: obbligo di rilasciare l'impegno alla presentazione telematica; obbligo di rilasciare entro 30 giorni dal termine per l'invio l'originale della dichiarazione; termini di conservazione di copia delle comunicazioni trasmesse; ecc.

TERMINI PER L'INVIO DEL MODELLO POLIVALENTE

SPESOMETRO

Le comunicazioni relative allo **“spesometro”**, riferite al 2015, vanno effettuate entro il:

- **10/04/2017**, da parte dei soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile
- **20/04/2017**, da parte degli altri soggetti.


Al fine di stabilire il termine di invio, la periodicità della liquidazione IVA va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello.



CESSATA ATTIVITÀ: se il soggetto ha cessato l'attività nell'anno di riferimento della comunicazione, si ritiene ci si debba riferire alla periodicità di liquidazione IVA nell'anno di cessazione dell'attività.

OPERAZIONI RELATIVE AL TURISMO

I termini per effettuare le comunicazioni per le operazioni in contanti relative al turismo sono i medesimi termini previsti per lo **“spesometro”**.



ACQUISTI DA OPERATORI SAN MARINO

La comunicazione degli acquisti da operatori di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, va effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione.

NEW

NOVITA' 2017: il DL 193/2016 ha disposto:

- con decorrenza per le **registrazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017**
- la **soppressione** dell'art. 16 lett. c) DM 24/12/1993, e cioè della comunicazione all'Agenzia Entrate di tali acquisti (dal 2012 da effettuare nell'ambito della comunicazione polivalente).

Tali operazioni andranno, dunque, per l'ultima volta riepilogate nello spesometro per l'anno 2016 (vanno riepilogate nel quadro SE, in forma obbligatoriamente analitica).

OPERAZIONI CON SOGGETTI BLACK LIST

La comunicazione delle cessioni di beni / prestazioni di servizi, effettuate o ricevute con controparti operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati "black list" (individuati dai DDMM 4/05/1999 e 23/11/2001) avviene attraverso il Modello Polivalente compilando il Quadro BL per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013.

NEW

NOVITA' - il DL 193/2016, in sede di conversione in L. 225/2016, ha disposto la **soppressione della comunicazione delle operazioni black list con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2016**.

Considerata la soppressione, tali operazioni vanno indicate nello spesometro in via ordinaria, quali operazioni con l'estero; dunque nello spesometro 2016:

- saranno esclusi i dati relativi ad importazioni ed esportazioni di beni (esclusione oggettiva)
- andranno inclusi i dati relativi alle prestazioni di servizi "rilevanti ai fini IVA" (v. sopra).

REGIME SANZIONATORIO

Ai fini sanzionatori, le violazioni possono riguardare i diversi obblighi di comunicazione previsti.

Per l'omessa/infedele/incompleta comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA

- ➔ si applica la sanzione amministrativa **da € 250 a € 2.000** (art. 11 DLgs.471/97, come mod. dal DLgs.158/2015 a decorrere dal 1/01/2016)
- ➔ è ammesso avvalersi degli ordinari istituti previsti per la riduzione delle sanzioni, dal **ravvedimento operoso** alla definizione agevolata.

NEW

CUMULO GIURIDICO: dovrebbe poter trovare applicazione.

UTILIZZO DEI DATI DELLO SPESOMETRO

Nell'ambito della cd. "compliance" tra Agenzia Entrate e contribuente (art. 1 c. 634-636 L. 190/2014, attuata con Prov. del 15/12/2016), vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai loro clienti tramite lo spesometro, da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

Eventuali anomalie tra il volume d'affari, risultante dalla dichiarazione annuale Iva, e l'importo delle operazioni comunicate tramite il modello polivalente, saranno comunicate al contribuente onde valutare la correttezza dei dati.

Gli errori e le omissioni possono essere regolarizzati beneficiando della riduzione delle sanzioni.

CONTENUTO DEL MODELLO

La struttura e l'utilizzo del modello polivalente, dipende dalla modalità di predisposizione della comunicazione, la quale può essere effettuata esponendo i dati alternativamente:

- a) in forma **analitica**
- b) in forma **aggregata**

L'opzione per la modalità di invio delle informazioni (in forma analitica ovvero aggregata) è vincolante per l'intero contenuto del modello, anche in caso di invio sostitutivo.

Modalità analitica: la modalità aggregata non è comunque consentita (anche ove si sia scelta tale opzione) limitatamente all'invio dei dati relativi:

- acquisti da operatori economici sammarinesi
- acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli esonerati (art. 34 DPR 633/72)
- acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.

QUADRO	OGGETTO	FORMA
FRONTESPIZIO	Tipo di comunicazione, quadri, soggetto d'imposta ecc.	—
QUADRO FA	Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata	AGGREGATA
QUADRO SA	Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata	
QUADRO BL (dubbio interpretativo)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Operazioni con controparti residenti o domiciliate in Stati Black list ▪ Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata ▪ Acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata 	
QUADRO FE	Fatture emesse - Documenti riepilogativi	
QUADRO FR	Fatture ricevute - Documenti riepilogativi	ANALITICA
QUADRO NE	Note di variazione emesse	
QUADRO NR	Note di variazione ricevute	
QUADRO DF	Operazioni senza fattura	
QUADRO FN	Operazioni con soggetti non residenti	
QUADRO SE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acquisti da operatori residenti in San Marino ▪ Acquisti di servizi da non residenti 	
QUADRO TU	Operazioni legate al turismo	
QUADRO TA	Riepilogo	—

COMUNICAZIONE ANALITICA

Per la comunicazione dei dati in modalità "analitica", gli elementi informativi sono così differenziati:

TIPOLOGIA OPERAZIONE	DATI DA INDICARE
CESSIONI/PRESTAZIONI CON OBBLIGO DI FATTURA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ anno di riferimento ▪ partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente ▪ per ciascuna fattura emessa: <ul style="list-style-type: none"> - data del documento - corrispettivo al netto dell'IVA - imposta o specificazione di operazioni non imponibili o esenti - data di registrazione ▪ per ciascuna fattura di acquisto: <ul style="list-style-type: none"> - data di registrazione

	<ul style="list-style-type: none"> - corrispettivo al netto dell'IVA - imposta o specificazione di operazioni non imponibili o esenti - data del documento; ▪ per gli operatori che utilizzano il documento riepilogativo: <ul style="list-style-type: none"> - numero del documento - ammontare complessivo imponibile - ammontare complessivo dell'imposta ▪ per ciascuna controparte e per ciascuna operazione: <ul style="list-style-type: none"> - l'importo della nota di variazione - l'importo dell'eventuale imposta afferente.
CESSIONI/PRESTAZIONI SENZA OBBLIGO DI FATTURA (ivi comprese le operazioni in contanti legate al turismo)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ anno di riferimento ▪ codice fiscale del cessionario o committente ▪ soggetti non residenti privi di C.F.: dati di cui all'art. 4, DPR 605/73, ossia: <ul style="list-style-type: none"> - persone fisiche: cognome/nome, luogo/data di nascita, stato estero del domicilio - soggetti diversi da persone fisiche: denominazione/ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede effettiva; ▪ corrispettivi comprensivi dell'Iva.



Nota: ai fini della comunicazione dei citati elementi informativi, il soggetto obbligato farà riferimento al momento della registrazione, ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni.

COMUNICAZIONE AGGREGATA

Qualora si scelga la comunicazione in modalità "aggregata", per ciascuna controparte, distintamente per le fatture e per gli acquisti, sono richiesti i seguenti elementi informativi:

TIPOLOGIA OPERAZIONE	DATI DA INDICARE
OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale ▪ il numero delle operazioni aggregate ▪ il totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti ▪ l'importo totale delle operazioni fuori campo IVA ▪ l'importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura ▪ l'importo totale delle note di variazione ▪ l'imposta totale sulle operazioni imponibili ▪ l'imposta totale relativa alle note di variazione



Nota: nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento **alla data di emissione o ricezione del documento**.

SCHEMA RIEPILOGATIVO – OPERAZIONI DA INSERIRE NELLO SPESOMETRO DELL'ANNO D'IMPOSTA 2016	
OPERAZIONI	SPESOMETRO
Operazioni imponibili ai fini IVA	SI
Operazioni esenti da IVA (art. 10, DPR 633/72)	SI
Scheda carburante	SI
Acquisti di carburante mediante carte di credito, carte di debito o prepagate	NO
Fatture ricevute da soggetti che rientrano nel regime dei minimi	SI
Vendite per corrispondenza con emissione fattura	SI
Vendita per corrispondenza senza emissione fattura se > €. 3.600 al lordo dell'IVA	SI
Corrispettivi scaturenti da estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art. 110 c. 7 TULPS: <ul style="list-style-type: none"> fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di privati 	SI
Distinte riepilogative ASL	SI
Fatture ricevute da soggetti che rientrano nel regime dei minimi	SI
Operazioni effettuate da commercianti al dettaglio e agenzie di viaggio (di cui agli artt. 22 e 74-ter del DPR n. 633/1972) per le quali è stata emessa fattura	SI
Acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o prepagate	NO
Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività di impresa	SI
Destinazione di beni a finalità estranee all'impresa (cd autoconsumo esterno).	SI
Operazioni soggette ad inversione contabile (reverse charge/autofattura) se le stesse non sono relative ad operazioni intra-UE per le quali vi è l'obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT.	SI
Cessioni effettuate all'esportatore abituale, non imponibili IVA	SI
Operazioni non imponibili (artt. 8-bis, 8-quater, 71 e 72 DPR633/72)	SI
Autotrasportatori (iscritti al relativo Albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello della loro emissione - art. 74, DPR 633/72 - l'obbligo di inserimento nella comunicazione decorre dal momento in cui le medesime sono registrate).	SI
Servizi internazionali (art. 9, DPR 633/72)	SI
Operazioni fuori campo IVA (per mancanza del presupposto territoriale) ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72 (anche prive di obbligo di presentazione dell'INTRASTAT e indipendentemente dall'obbligo di emissione di fattura/partecipazione al volume d'affari)	NO
Utilizzatori dei beni in leasing/noleggio	SI
Cessioni in regime del margine (beni usati ex D.L. 41/95) documentate da fattura (va indicato l'intero corrispettivo di vendita)	SI
Acquisti in regime del margine da privati	NO
Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo (artt. 2 e 3, DPR. 633/72) ovvero soggettivo (artt. 4 e 5 DPR. 633/72) nonché le spese anticipate in nome e per conto del cliente (art. 15, DPR. 633/72).	NO
Cessioni all'esportazione di cui all'art. 8, co. 1, lett. a) e b), DPR 633/72. Si tratta delle esportazioni dirette, triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente.	NO
Operazioni intracomunitarie per le quali vi è l'obbligo di presentazione degli INTRASTAT <ul style="list-style-type: none"> prestazioni di servizi rese/ricevute rese in ambito comunitario (art. 7-ter DPR 633/72) acquisto/cessione intracomunitaria di beni (artt. 38 e 41 DL. 331/93). 	NO
Cessioni interne dei beni nell'ambito delle triangolazioni comunitarie nazionali (art.58 DL 331/93)	SI
Importazioni	NO
Operazioni già comunicate all'anagrafe tributaria di cui all'art. 7 DPR 605/73 (ad es.: contratti di assicurazioni, compravendite immobiliari, ecc.).	NO
Operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti IVA e pagate dagli stessi con carte di credito, debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi del DPR. 605/73.	NO
Passaggi interni di beni tra attività separate (art. 36, DPR 633/72)	NO